



CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

Presiedute dal Presidente della Corte dei conti Guido Carlino
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Carlo Chiappinelli, Ermanno Granelli, Francesco Petronio, Mauro Orefice, Maria Teresa Polito, Manuela Arrigucci, Marco Pieroni, Enrico Flaccadoro, Maria Annunziata Rucireta, Massimiliano Minerva, Franco Massi;

Consiglieri:

Giuseppe Imparato, Vincenzo Chiorazzo, Daniele Bertuzzi, Rossana Rummo, Rossella Bocci, Sergio Gasparrini, Donato Centrone, Angelo Maria Quaglino, Marco Randolfi, Vanessa Pinto;

Primi referendari:

Ottavio Caleo, Laura Alesiani, Marinella Colucci;

Referendari:

Khelena Nikifarava, Stefania Calcari, Rosita Liuzzo.

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 176, e, in particolare, l'art. 5, commi 3 e 4;

VISTO il D.R. n. 292/2022 di autorizzazione alla sottomissione della proposta di progetto della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa per la costituzione della società NQSTI S.c.a.r.l. (ratificato con Delibera Senato n. 176/2022 e Delibera CdA n. 50/2022) e il D.R. n. 636/2022 di approvazione della costituzione della società e della partecipazione alla stessa da parte della Scuola, nonché di approvazione del testo del relativo atto costitutivo e dello statuto (ratificato con Delibera Senato n. 338/2022 e Delibera CdA n. 50/2022);

VISTO il D.R. n. 284/2022 di autorizzazione alla sottomissione della proposta di progetto della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa per la costituzione della società MNESYS S.c.a.r.l. (ratificato con Delibera Senato n. 176/2022 e Delibera CdA n. 50/2022) e il D.R. n. 636/2022 di approvazione della costituzione della società e della partecipazione alla stessa da parte della Scuola, nonché di approvazione del testo del relativo atto costitutivo e dello statuto (ratificato con Delibera Senato n. 338/2022 e Delibera CdA n. 50/2022);

VISTO il D.R. n. 561/2022 di autorizzazione alla sottomissione proposta di progetto della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa per la costituzione della società FIT4MEDROB S.c.a.r.l. (ratificato con Delibera Senato n. 274/2022 e Delibera CdA n. 50/2022) e il D.R. n. 759/2022 di approvazione della partecipazione della Scuola alla società e del relativo atto costitutivo e statuto (ratificato con Delibera Senato n. 338/2022 e Delibera CdA n. 85/2022);

VISTA la comunicazione del 7 dicembre 2022 (prot. n. 26282 del 7 dicembre 2022) della Scuola Superiore Sant'Anna di adesione alla costituzione delle società MNESYS S.c.a.r.l, NQSTI S.c.a.r.l. e Fit4MedRob S.c.a.r.l.;

VISTA la comunicazione del 14 dicembre 2022 con la quale sono state convocate le Sezioni riunite in sede di controllo per il giorno 20 dicembre 2022;

UDITO, nell'adunanza del 20 dicembre 2022, il relatore Consigliere Angelo Maria Quaglini.

PREMESSO IN FATTO E IN DIRITTO

1. In data 7 dicembre 2022 (nota prot. n. 26282 del 7 dicembre 2022), la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa (di seguito anche Scuola Sant'Anna) trasmetteva a queste Sezioni riunite in sede di controllo - ai fini della pronuncia *ex art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016 (di seguito TUSP) - il Decreto rettorale n. 636/2022 (ratificato con Delibera Senato n. 338/2022 e Delibera CdA n. 50/2022) di approvazione della partecipazione alla costituzione delle società MNESYS S.c.a.r.l. e NQSTI S.c.a.r.l., nonché il Decreto rettorale n. 759/2022 (ratificato con Delibera Senato n. 338/2022 e Delibera CdA n. 85/2022) di approvazione della partecipazione alla costituzione della società Fit4MedRob S.c.a.r.l., entrambi correlati della relativa documentazione.*

2. La trasmissione dei richiamati atti trova fondamento nella necessità di dare attuazione al principio di diritto n. 1 di cui alla deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 con cui è stato statuito che - fermo restando il criterio di ripartizione previsto in via generale dall'art. 5, comma 4, TUSP - queste Sezioni riunite sono competenti a pronunciarsi *ex art. 5, comma 3, TUSP* sulle fattispecie consistenti nella costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni societarie relativi al peculiare caso di un partenariato esteso, attuato secondo le linee guida del MUR ed inerente ad un'iniziativa rientrante nel PNRR, da cui consegue la costituzione, con un'unica operazione, di una società consortile a responsabilità limitata, fortemente collegata con la struttura centrale dell'indicato Ministero, da parte di una pluralità di enti pubblici, insistenti su buona parte del territorio nazionale, e ricadenti nella competenza territoriale di diverse Sezioni regionali di controllo.

3. Rientrano in tale tipologia le operazioni di costituzione della società MNESYS S.c.a.r.l. e della società NQSTI S.c.a.r.l. La prima, con sede legale in Genova, che ha rappresentato l'oggetto della richiamata pronuncia di queste Sezioni riunite, è stata

costituita in data 28 settembre 2022, dall'Università di Genova, in qualità di promotore, e da ulteriori soci, tra cui la Scuola Sant'Anna. La seconda è stata costituita in data 27 settembre 2022, con sede legale in Roma e vede come soci iniziali, oltre alla Scuola Sant'Anna: l'Università di Camerino, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, la Fondazione Bruno Kessler, la Scuola Normale Superiore di Pisa, l'Università degli Studi di Pavia, l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", l'Università di Parma. Entrambe le ridette società presentano, come oggetto sociale, la creazione di un partenariato esteso a università, centri di ricerca e aziende private, per la realizzazione del programma di ricerca nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" - Investimento 1.3, rispettivamente, Tematica 12 "Neuroscienze e Neurofarmacologia" e Tematica 4 "Scienze e Tecnologie quantistiche", di cui all'avviso pubblicato con decreto direttoriale del MUR n. 341 del 15 marzo 2022.

4. Alle medesime conclusioni in tema di competenza deve pervenirsi con riferimento all'atto deliberativo concernente la terza società: Fit4MedRob S.c.a.r.l. Quest'ultima è stata costituita in data 9 novembre 2022, con sede in Roma, e vede, come soci iniziali, oltre alla Scuola Sant'Anna: l'Università degli studi di Siena, l'Università degli studi di Pisa, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Università degli studi di Pavia, Tecnobody S.r.l., C.O.T. Cure Ortopediche Traumatologiche S.p.a., Eustema S.p.a. Il relativo oggetto sociale consiste nello svolgere il ruolo di HUB, ossia di soggetto attuatore referente unico dell'iniziativa di ricerca "Fit for Medical Robotics", di cui al decreto direttoriale MUR n. 931 del 6 giugno 2022, finanziata nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. L'iniziativa opera con caratteristiche organizzative analoghe ai paralleli progetti di ricerca del PNRR, in linea con la natura propria del Piano complementare (istituito con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge n. 101 del 2021), per finanziare specifiche azioni che integrano e completano il PNRR. Anche la fattispecie in discorso presenta, quindi, le caratteristiche enucleate nel principio di diritto di cui alla richiamata pronuncia delle Sezioni riunite, con conseguente competenza di queste ultime a conoscere del relativo atto deliberativo.

5. Ciò premesso, dalla precedente ricostruzione dei fatti emerge come, prima dell'invio degli atti deliberativi alla Corte dei conti, l'amministrazione avesse già proceduto, sotto la propria responsabilità, alla stipula dell'atto costitutivo di tutte le tre società.

6. Queste Sezioni riunite prendono atto che le tempistiche imposte dal Ministero per la partecipazione alle fasi del progetto, dettate dalle esigenze di celerità sottostanti alla realizzazione del PNRR e del Piano complementare, non hanno permesso di seguire l'iter definito dall'art. 5 TUSP e di attendere gli esiti delle valutazioni rimesse alla Corte dei conti, nei termini di legge fissati per garantire gli approfondimenti istruttori necessari al controllo. Ciò, tuttavia, non consente l'esercizio dei poteri di verifica, secondo la procedura ed i tempi prescritti dall'art. 5, commi 3 e 4, TUSP.

7. Al riguardo, con la richiamata pronuncia nomofilattica, le Sezioni riunite hanno specificato che la funzione assegnata alla Corte dei conti dall'art. 5 TUSP può essere utilmente esercitata solo con riguardo ad atti deliberativi cui non abbia già fatto seguito la relativa attuazione societaria. È stato al riguardo statuito che, *“ove l'amministrazione, sotto la propria responsabilità, abbia già proceduto alla stipula del negozio di costituzione societaria o di acquisto della partecipazione, la verifica della Corte dei conti prosegue nell'esercizio delle altre funzioni di controllo ad essa attribuite dall'ordinamento”* (principio di diritto n. 4). La funzione attribuita alla Corte dei conti nella materia *de qua*, infatti, trova collocazione nel momento di passaggio tra le due fasi (pubblicistica e privatistica) che scandiscono il percorso di costituzione di una nuova società o dell'acquisizione di partecipazioni in realtà societarie esistenti da parte della pubblica amministrazione, con il chiaro intento di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato.

8. Resta fermo che le verifiche sulla società già costituita potranno essere svolte nelle sedi competenti della Corte dei conti e nell'esercizio delle altre funzioni di controllo ad essa attribuite dall'ordinamento, in particolare in occasione delle verifiche sui piani di razionalizzazione *ex art. 20 TUSP* (come stabilito nella delibera di queste Sezioni riunite n. 16/2022/QMIG e, sia pure ad altri fini, n. 19/2022/QMIG).

9. Va, da ultimo, rilevato come le operazioni di costituzione di MNESYS S.c.a.r.l. e NQSTI S.c.a.r.l. rappresentino il primo *step* di iniziative più ampie, che si completano con l'ingresso di ulteriori soci, a seguito di aumento di capitale. Proprio in sede di esame delle deliberazioni di acquisto di partecipazioni da parte degli altri soggetti universitari (si veda, *ex multis*, Sezioni riunite in sede di controllo n. 26/2022 per la società MNESYS S.c.a.r.l. e n. 36/2022 per la società NQSTI S.c.a.r.l.), queste Sezioni riunite hanno potuto scrutinare la rispondenza delle due società ai vincoli finalistici imposti dal legislatore, la relativa sostenibilità finanziaria e convenienza economica, oltre che il rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di stato, con considerazioni che possono ritenersi in questa sede richiamate, attesa l'esigenza di unitarietà di valutazione della complessiva operazione, espressa nella più volte citata deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022.

PQM

le Sezioni riunite in sede di controllo dichiarano il non luogo a deliberare, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in ordine all'istanza con la quale la Scuola Superiore Sant'Anna ha trasmesso i decreti rettorali n. 636/2022 di approvazione della partecipazione alla costituzione delle società MNESYS S.c.a.r.l. e NQSTI S.c.a.r.l., e n. 759/2022 di approvazione della partecipazione alla costituzione della società Fit4MedRob S.c.a.r.l.

ORDINANO

la trasmissione della presente deliberazione alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

IL RELATORE

F.to digitalmente Angelo Maria Quaglini

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Guido Carlino

Depositato in segreteria in data 22 dicembre 2022

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente Maria Laura Iorio